



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI E PER LA GESTIONE DEL MANCATO VERSAMENTO

(Approvato dal Consiglio con Delibera del 15 aprile 2021)

CONSIDERATO CHE

- ogni anno le attività legate alla gestione delle situazioni determinate dall'inadempienza di colleghi che non pagano o pagano in ritardo la quota di iscrizione, privano il nostro Ordine di risorse che potrebbero essere utilizzate per lo svolgimento di iniziative a vantaggio di tutti gli Iscritti, oltre a creare notevole danno al bilancio;
- per ogni Iscritto all'Albo, l'Ordine versa, anche per coloro che non pagano la quota di iscrizione, creando così un disavanzo:
 1. la quota associativa al CNI;
 2. la quota associativa alla Consulta Regionale degli Ingegneri della Sicilia.
- tale comportamento è disdicevole, anche sotto il profilo deontologico, nei confronti dei colleghi che provvedono, regolarmente e nei termini temporali previsti, a quanto stabilito dalla legge.
- gli Ordini sono Enti Pubblici non economici posti a tutela (e vigilanza) di un interesse pubblico che è l'espletamento della professione di Ingegnere.

Il Consiglio dell'Ordine, nella riunione del 15 aprile 2021, nell'ottica di una sempre maggiore equità nei confronti degli iscritti e per non penalizzare la stragrande maggioranza dei colleghi che puntualmente adempiono al versamento delle quote di iscrizione all'Albo, ha deliberato una serie di misure per favorire il rientro delle situazioni di morosità delle quote,

Vista la L. 24 giugno 1923 n.1395;

Visto il R. D.23 ottobre 1925 n. 2537;

Vista la Legge 25 aprile 1938 n. 897;

Visto il D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382;

Visto il Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946 n. 6;

Visto il Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948;

Vista la L.3 agosto 1949 n.536;

Vista la L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Visto il D.P.R.5 giugno 2001 n. 328;

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169;

Visto il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137;

Visto il D.L. 26 marzo 2013 n. 33;

Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34

Visto il Codice Deontologico dell'Ordine degli Ingegneri nel testo approvato dal CNI nella seduta del 9 aprile 2014,

e nel dettaglio:

- l'art. 5 della L. 24 giugno 1923 n.1395 recita: "...gli iscritti dell'Ordine eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine che esercita le seguenti attribuzioni: stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine, amministra i proventi e provvede alle spese compilando il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo finale"
- L'Art. 18 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925 - Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli Iscritti. L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine.
- I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli Iscritti per le spese di cui al presente articolo.
- L'Art. 37 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925 - Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni Iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed eventualmente, per il funzionamento della Commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo;
- L'Art. 7 D.Lgs. n. 382 del 23/11/1944, che reca norme relative alle tasse e contributi che possono essere stabiliti dal Consiglio dell'Ordine a carico degli iscritti all'Albo;
- L'Art. 2 L. n. 536 del 03/08/1949:
 1. I contributi stabiliti...a favore degli Ordini..., anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.
 2. Coloro che non adempiano al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionali, osservate le forme del procedimento disciplinare.
 3. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Professionale quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute".
- L'Art. 8 DPR n. 137 del 07/08/2012:

"1 - Presso i Consigli dell'Ordine... sono istituiti Consigli di Disciplina Territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo."

....omissis....

11- Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare e i riferimenti ai Consigli dell'Ordine.... Si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai Consigli di Disciplina."
- Codice Deontologico.
 1. Art 20.1: "L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.
 2. Art 20.2: "L'ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti dell'Ordine."

AL FINE DI

- intraprendere un percorso condiviso e coerente con le norme deontologiche professionali per riscuotere le quote degli Iscritti che non ottemperano all'obbligo del pagamento del contributo annuale;
- promuovere un'ampia collaborazione per il buon funzionamento dell'Ordine, la cui attività è sempre rivolta ad un miglioramento dei servizi;

SI ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione delle quote annuali da parte degli Iscritti nonché le modalità di gestione del mancato versamento, ivi compreso il deferimento al Consiglio di Disciplina per l'applicazione delle relative sanzioni.

2. Funzione dei contributi

Le quote costituiscono le entrate del bilancio del Consiglio dell'Ordine e sono finalizzati a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente.

3. Obbligatorietà

La quota dovuta dall'Iscritto all'Ordine Professionale ha natura legale ed è obbligatorio ai sensi del RD 2537/1925. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell'Ordine il diritto alla riscossione del contributo e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.

La quota è annuale ed è dovuta per anno civile. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione essa è dovuta per l'intero anno. La quota è unica e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento della quota permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo.

È fatto obbligo agli iscritti di comunicare le variazioni dei propri contatti alla segreteria dell'Ordine e aggiornare il proprio indirizzo, domicilio digitale, i propri recapiti telefonici e-mail ordinaria. È fatto obbligo altresì dotarsi di propria PEC (art. 37 Legge 11 settembre 2020, n. 120) o attivare quella assegnata dall'Ordine al momento dell'iscrizione. Il mancato adempimento degli obblighi anzidetti comporta il deferimento al Consiglio di Disciplina territoriale, mentre l'accertata irreperibilità comporta la Cancellazione dall'Albo operata direttamente con delibera di Consiglio dell'Ordine.

4. Determinazione della quota

La determinazione della misura della quota a carico dell'iscritto avviene, ai sensi e per gli effetti dell'art 5 della L. 1395/1923 e dell'art. 37 RD 2537/25.

Il Consiglio può stabilire a favore di specifiche categorie di professionisti, in virtù dell'età anagrafica, di iscrizione all'albo o di status soggettivi, una quota di ammontare diverso.

Il Consiglio, su proposta del Tesoriere, determina l'ammontare della quota annua posto a carico degli iscritti, che verrà comunicato all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo annuale.

Il Consiglio, inoltre, ha la facoltà di prevedere ipotesi di esenzione o riduzione del versamento della quota di iscrizione, per particolari categorie degli iscritti.

5. Comunicazione della quota annuale

Il Presidente dell'Ordine informa annualmente gli iscritti, attraverso la pubblicazione sul sito, dell'importo della quota a valere per l'anno successivo e delle modalità di pagamento.

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio e indicate nella richiesta di pagamento. La richiesta di pagamento sarà inviata a mezzo newsletter ovvero a mezzo newsletter PEC, nonché pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine con valore di ulteriore notifica.

Resta inteso che l'Ordine non è responsabile della mancata ricezione, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento, posto che l'Isritto è consapevole del suo obbligo di versamento annuale e può attingere le informazioni dal sito web istituzionale dell'Ordine.

6. Modalità di pagamento - Rateizzazione

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota annuale secondo i termini comunicati con la notifica di cui art. 5 e con le seguenti modalità:

- Bonifico bancario
- Carta di credito o bancomat presso l'ufficio di segreteria
- Contanti o assegno presso l'ufficio di segreteria
- Sistema PagoPA

7. Cancellazione

La cancellazione, su istanza dell'iscritto, potrà avvenire soltanto previa presentazione dell'apposita domanda, che sarà accolta con delibera del Consiglio territoriale, dopo riscontro della regolarità contributiva e previo pagamento di quanto dovuto per quote interessi e spese.

È dovuta la quota di iscrizione per l'anno solare in cui si presenta l'istanza di cancellazione

La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento del contributo a far data dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento-

La cancellazione per trasferimento in corso d'anno da un Consiglio Provinciale ad un altro è operativo dalla data della delibera.

Non è possibile la cancellazione se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo. Parimenti non è possibile la cancellazione in pendenza di procedura disciplinare.

La cancellazione per decesso dell'iscritto decorre sempre dalla data del decesso; pertanto, nessuna quota potrà essere imposta per gli anni successivi, nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi e la stessa quota non costituirà credito. Le eventuali quote pregresse antecedenti al decesso saranno valutate dal Consiglio circa la loro esigibilità.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento del contributo dall'anno successivo alla data della sentenza.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. Al contrario dà luogo a giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 20.2 del vigente Codice Deontologico.

8. Reiscrizione

La reiscrizione all'Albo comporta l'obbligo del pagamento dei contributi con le stesse modalità previste per le nuove iscrizioni.

9. Sospensione

In caso di sospensione dall'Albo il contributo è integralmente dovuto per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'efficacia dell'iscrizione.

10. Ritardato pagamento

Decorsi trenta giorni dal termine del pagamento della quota senza che l'iscritto abbia provveduto, l'Ordine procederà ad inviare tramite PEC, un sollecito bonario di pagamento da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di consegna della stessa.

Laddove il sollecito bonario non venga osservato, l'Ordine procede ad inviare formale richiesta di pagamento all'iscritto, mediante comunicazione da inoltrarsi via PEC. In pari comunicazione all'iscritto verranno indicate tutte le conseguenze cui questi sarà sottoposto in caso di mancato pagamento, entro giorni 15 dalla data di consegna della PEC, nel rispetto del presente regolamento, e verrà anche richiesto il versamento di una somma pari al 10% del debito a titolo di ristoro delle spese.

La formale richiesta di pagamento costituisce a tutti gli effetti di legge formale messa in mora ed avviso di possibile deferimento al Consiglio di disciplina

Il pagamento parziale della quota di iscrizione non è previsto e comunque non preclude la messa in mora che sarà costituita secondo le modalità sopra indicate.

11. Inadempimento - Deferimento al Consiglio di Disciplina

Il Consiglio vigila sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.

Quando la morosità, anche parziale, persista da almeno 6 mesi decorrenti dalla data di scadenza del versamento, l'Ordine territoriale procederà a deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina che dovrà, nel rispetto della normativa di riferimento e all'esito della celebrazione del procedimento disciplinare, comminare nei confronti dell'iscritto la relativa sanzione della sospensione a tempo indeterminato che cessa al momento del pagamento da parte dell'iscritto.

A seguito della formale denuncia per morosità al Consiglio di Disciplina dell'Ordine, sarà imputata all'iscritto moroso, a titolo di risarcimento dei costi di segreteria e delle spese di recupero credito, la cifra forfettaria di € 100,00, oltre alle quote arretrate e le spese legali su tutte le quote non riscosse.

Il procedimento dovrà essere avviato nei tempi e modalità previsti dalla L. 241/90 per essere concluso entro trenta giorni dalla data di deferimento del procedimento al Consiglio stesso

Qualora la morosità, dopo l'avvenuta sospensione, continui a persistere per un periodo di ulteriori anni 2 e il Consiglio dell'Ordine abbia esperito tutti i tentativi per ricevere il pagamento, il Consiglio procede, con apposita PEC, a diffidare il professionista sospeso a sanare entro quindici giorni la morosità maturata facendo nel contempo presente che, in difetto, la sospensione sarà ritenuta quale mancato interesse al mantenimento dell'iscrizione e che, conseguentemente, l'Ordine procederà alla cancellazione dell'iscritto dall'Albo.

In deroga a quanto prescritto nel presente Regolamento, il Consiglio solo per gravi e giustificate ragioni dimostrate dall'iscritto, potrà disporre il rinvio, con delibera motivata, della denuncia per morosità al Consiglio di Disciplina di cui al presente articolo.

12. Rapporti tra Consiglio dell'Ordine e Consiglio di Disciplina

In base all'art.2 della L. 536/1949 l'omesso versamento riscontrato dall'Ordine Provinciale, consente di avviare un procedimento disciplinare secondo la normale procedura di cui agli art. 43 e 50 del R.D 2537/1925 con la particolarità che il Consiglio dell'Ordine non avrà la possibilità di decidere quale delle sanzioni applicare tra quelle previste dall'art. 45 del Regolamento Professionale, ma dovrà applicare la particolare sanzione della Sospensione a Tempo Indeterminato prescritta dalla norma della L. 536/1949 che va intesa come integrativa della disciplina del R.D. 2537/1925.

L'Ordine, esperiti i tentativi per ottenere il pagamento ed accertata la persistente morosità di almeno 6 mesi dalla data di scadenza del versamento dovuto, deferisce gli iscritti morosi al Consiglio di Disciplina. Il deferimento può avvenire caso per caso oppure attraverso un elenco degli iscritti, purché ciascun nominativo sia accompagnato dalla documentazione comprovante l'inadempimento e le richieste di pagamento inoltrate all'Isritto.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, a seguito della segnalazione ricevuta da parte del Consiglio dell'Ordine, avvia il procedimento per la sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto e, all'esito, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine affinché lo stesso dia esecuzione al provvedimento di sospensione, ai fini della tenuta dell'albo.

Contestualmente al deferimento, l'Ordine potrà procedere a porre in essere le procedure amministrative utili per la riscossione del debito, le cui spese saranno a carico esclusivo dell'iscritto moroso.

Laddove a fronte del deferimento e prima dell'inizio del procedimento disciplinare l'iscritto proceda al pagamento del dovuto, il Presidente dell'Ordine territoriale comunica immediatamente la circostanza al Presidente del Consiglio di disciplina, inoltrando altresì copia della ricevuta di pagamento.

Per situazioni gravi e motivate è facoltà dell'iscritto sospeso, chiedere di poter rateizzare il debito pregresso fino a un limite massimo di 12 rate mensili; tale richiesta viene formulata al Consiglio dell'Ordine che può accoglierla, sentito il Tesoriere, con motivata deliberazione. In tale fattispecie non trova applicazione quanto previsto al successivo art. 15.

13. Sospensione dall'albo per morosità - Revoca della sospensione a seguito di pagamento

La sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per morosità è annotata sull'albo professionale.

Questa è a tempo indeterminato e potrà essere revocata unicamente dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, a seguito dell'accertato pagamento delle somme pregresse dovute.

14. Inesigibilità

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dall'Ordine nei seguenti casi:

- decesso dell'iscritto;
- reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni;
- anti-economicità dell'azione di recupero;

In questi casi il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio che, pertanto, ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero. Il Consiglio, a seconda del motivo dell'inesigibilità, ha facoltà di deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina.

15. Iscritti non in regola con i pagamenti

A decorrere dalla costituzione in mora e fino al saldo della quota, tutti i servizi dell'Ordine saranno sospesi e il professionista incorrerà nelle seguenti limitazioni. In particolare, agli iscritti morosi non verranno più erogati i seguenti servizi:

1. Rilascio Pec in convenzione;
2. Rilascio Firma Digitale in convenzione;
3. Consulenza Inarcassa;
4. Adesione a convenzioni stipulate dall'Ordine qualora per accedervi sia prevista la certificazione da parte dell'Ordine stesso;
5. Consultazione biblioteca e banche dati informatiche;
6. Inserimento negli elenchi dell'Ordine per il sorteggio terne o richieste nominativi a qualsiasi titolo.

Formazione

Agli iscritti non in regola con il versamento delle quote non sarà consentita la partecipazione ad eventi di Formazione (gratuiti e/o a pagamento) erogati dall'Ordine o dalla Fondazione.

Diritti di Segreteria

Gli iscritti non in regola con il versamento delle quote saranno assoggettati a un diritto di Segreteria pari a € 20 (oltre bollo, se previsto), per il rilascio delle seguenti certificazioni:

1. Iscrizione;
2. Attestazioni da consegnare ad Enti relative allo status dell'iscritto;
3. Attestati - se previsti - di partecipazione a convegni, corsi, etc.

Altre limitazioni

Agli iscritti non in regola con il versamento delle quote non verranno rilasciati diplomi o medaglie da parte dell'Ordine (riconoscimenti previsti, ad esempio, gli iscritti da oltre 50 anni).

Si ricorda che agli iscritti non in regola con il versamento delle quote non è consentita la partecipazione alle Commissioni dell'Ordine.

16. Norme transitorie

Per quanto concerne gli iscritti morosi da più annualità alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Presidente del Consiglio dell'Ordine procede ad inviare formale richiesta di pagamento all'iscritto, mediante comunicazione da inoltrarsi via PEC. In pari comunicazione all'iscritto verranno indicate tutte le conseguenze cui questi sarà sottoposto in caso di mancato pagamento, entro giorni 15 dalla data di consegna della PEC.

Trascorso il termine di 15 giorni senza che l'iscritto abbia provveduto al pagamento, l'Ordine richiederà al Presidente del Consiglio di Disciplina di avviare le procedure di sospensione a tempo indeterminato e, contestualmente, all'ingegnere inadempiente verrà anche richiesto il versamento di una somma pari al 10% del debito a titolo di ristoro delle spese.

17. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data successiva a quella di approvazione da parte del Consiglio e sarà pubblicato sul sito dell'Ordine e inviato tramite PEC a tutti gli iscritti.